



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento*

Al Sig. Attilio Paradiso  
[attilio.paradiso@pec.it](mailto:attilio.paradiso@pec.it)

**S. ANGELO A CUPOLO**

OGGETTO: Comune di Sant'Angelo a Cupolo – Richiesta di accesso agli atti.

In esito all'istanza di accesso agli atti presentata dalla S.V. in data odierna, si trasmette l'unita nota n. 12535 del 10.04.2018 inviata al Ministero dell'Interno in data 10.04.2018.

IL CAPO DI GABINETTO  
(De Feo)



# *Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Benevento*

*Benevento, data protocollo*

**AL MINISTERO DELL'INTERNO  
- Gabinetto del Ministro  
(Rif.nr. prot.nr.0019674 del 30.03.2018 )**

**- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali**

**- Ufficio IV Sportello delle Autonomie  
(Rif. nr. prot. nr. 0004988 del 26.03.2018)**

**- Ufficio V Controllo sugli Organi  
(Rif.n. prot. nr. 0005003 del 26.03.2018)**

**ROMA**

OGGETTO: Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) - Sig. Attilio Paradiso - esposto.

Con riferimento alle note del sig. Attilio Paradiso su riportate, relative all'oggetto, indirizzate anche a codesto Ministero, si informa, preliminarmente, che dal giugno 2009 il sig. Paradiso Attilio periodicamente indirizza a numerose autorità esposti con i quali lamenta il pregiudizio arrecato alla prosecuzione di un'attività commerciale (in precedenza gestita in comune di altra provincia) da esercitarsi nell'immobile sito in via R. Elena della località Pastene, dalla chiusura di un tratto della strada comunale, che conduce al predetto immobile, nonché dalla pericolosità dell'incrocio della cennata strada comunale con la strada provinciale nr. 25 Benevento - Bivio di Monterocchetta.

Il Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, interessato al riguardo, riferiva che il Comune, con concessioni edilizie n. 44 del 22.11.1993 ed, in variante, n. 66 del 18.10.1994, ha autorizzato il sig. Paradiso Attilio alla costruzione in Via R. Elena della località Pastene di un edificio ad uso esposizione e deposito di mobilio per arredamento nonché ad uso abitazione.

Preliminarmente si evidenzia che negli elaborati progettuali agli atti del predetto Ente, la strada per raggiungere l'immobile, risultava essere solo quella parte di strada comunale che dalla limitrofa strada provinciale porta al lotto dove è ubicato il fabbricato.

Anche dalle aerofotogrammetrie della zona, realizzate nell'anno 1983 e nell'anno 1993, date antecedenti la realizzazione dell'immobile de quo, si evince che la strada comunale, che conduce alla zona dove è stato realizzato il fabbricato di proprietà del Sig. Paradiso, risulta essere esclusivamente la medesima indicata nei cennati progetti.

Conseguentemente la strada comunale che dal cimitero di Pastene avrebbe portato al fabbricato, di cui il Paradiso lamenta la chiusura, secondo quanto riferito, non è mai esistita.

Dal 2009 numerose sono state le manifestazioni di protesta inscenate dall'esponente nei pressi di questo Palazzo del Governo e più volte è stato ricevuto presso questo Ufficio.

Lo stesso veniva ogni volta informato che, alla stregua delle notizie fornite dal Comune interessato e alla luce del vigente quadro ordinamentale, non risultava possibile, da parte della Prefettura, alcun formale intervento in suo favore.



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento*

Il sig. Paradiso effettuava numerosi accessi agli atti proseguendo nel tempo, come innanzi riferito, ad inoltrare esposti, tra gli altri, alla Presidenza della Repubblica, alla Procura della Repubblica e a questa Prefettura, diffusi anche alla stampa locale e a siti web.

Considerata l'insistenza con la quale l'interessato segnalava la pericolosità del suddetto incrocio, questa Prefettura nell'ottobre 2010 riteneva, comunque, opportuno incaricare la locale Sezione di Polizia Stradale di effettuare apposito sopralluogo i cui esiti venivano partecipati in data 02.11.2010 alla Provincia di Benevento e al Comune di Sant'Angelo a Cupolo, enti proprietari delle strade interessate dall'intersezione segnalata, affinché, nella competenza, potessero adottare le determinazioni del caso intese ad ovviare all'accertato stato di pericolosità.

Nel 2011 il Comune rappresentava di aver provveduto a regolamentare la circolazione sull'incrocio con apposizione di segnali di STOP e di direzione obbligatoria sulla strada comunale che si immette sulla via provinciale e la Provincia, con nota del 19.07.2011 riferiva di aver provveduto alla pulizia della banchina stradale, alla realizzazione di segnaletica orizzontale nel tratto interessato e alla installazione della segnaletica verticale Figura II 43/b art. 112 del nuovo codice della strada in entrambi i sensi di marcia "intersezione a "T" con diritto di precedenza".

Successivamente, in data 17.10.2011, a seguito di ulteriore sollecitazione da parte di questa Prefettura, il Sindaco di Sant'Angelo a Cupolo assicurava anche l'avvenuta installazione di uno specchio parabolico di maggiori dimensioni al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'incrocio in argomento.

Nel mese di aprile 2012, il sig. Paradiso, che ne faceva continua richiesta, è stato ancora una volta ricevuto presso questo ufficio.

Nell'occasione lo stesso invocava l'intervento sostitutivo del prefetto nei confronti del sindaco a suo avviso inadempiente all'obbligo di eseguire i lavori stradali necessari alla tutela della pubblica e privata incolumità, che, asseritamente, avrebbero potuto essere ordinati dalla Prefettura in danno del Comune.

Nel corso del colloquio gli venivano illustrati i presupposti e i limiti dei poteri prefettizi ex art. 54 comma TUEL nonché ribadito che alcun ulteriore intervento avrebbe potuto essere legittimamente posto in essere da questo ufficio, sottolineando che, tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze di sicurezza stradale prospettate, era stata comunque promossa ogni opportuna iniziativa intesa a migliorare la situazione esistente.

In effetti l'interessato, già in passato reiteratamente ascoltato sia da dirigenti che da collaboratori di questo ufficio oltre che dai prefetti pro-tempore, è stato anche ricevuto personalmente dalla Scrivente in più occasioni, nel tentativo purtroppo vano, di fargli comprendere che le sue richieste di intervento, indirizzate anche a diverse autorità centrali, non potevano trovare, da parte di questa Prefettura, il favorevole seguito preteso.

In particolare, nell'incontro del 30.5.2014 il sig. Paradiso consegnava copia di un ricorso prodotto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per avvalorare l'intendimento di conseguire con ogni mezzo il suo scopo.

L'esponente, nel luglio dell'anno 2014, ha stazionato per intere mattinate nel tratto di pubblica via antistante questo Palazzo del Governo, dove ha esposto cartelli recanti scritte, talora maliziosamente formulate, per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla sua vicenda e fotografando anche dirigenti e collaboratori all'atto dell'ingresso o dell'uscita dalla Prefettura.

Dalla stampa locale si è, altresì, appreso che in data 14 luglio 2014 il sig. Paradiso ha inscenato



## *Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Benevento*

ulteriore manifestazione di protesta spazzando, con scopa e paletta, il piazzale del Palazzo di Giustizia in attesa di un colloquio con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica.

L'interessato ha continuato a contattare periodicamente questa Prefettura, a presentarsi presso gli uffici e ad inviare missive, per ribadire le proprie doglianze, depositando copia di atti indirizzati ad altre autorità per censurare l'operato dei rispettivi addetti, quali la querela-denuncia contro magistrati e personale del Tribunale e della Procura.

Il 2.9.2014 indirizzava ennesima "istanza stragiudiziale per il compimento di atti dovuti ai sensi della l. 241/90 e del D.Lgs 267/2000" con la quale chiedeva al prefetto di voler "eliminare rapidamente i disagi e i pericoli di pubblica incolumità" con contestuale messa in mora per i danni conseguenti.

Nello stesso settembre, peraltro, a seguito di ulteriori insistenti richieste formulate sia per iscritto che nelle vie brevi, dal sig. Paradiso, pur avendogli in precedenza più volte rappresentato l'assenza dei presupposti necessari per un intervento sostitutivo a tutela della pubblica e privata incolumità, si è ritenuto opportuno richiedere alla locale Sezione di Polizia Stradale aggiornata verifica delle condizioni di sicurezza della strada comunale denominata Vallone San Nicola sita nel tenimento di Sant'Angelo a Cupolo.

Il giorno 27.10.2014 veniva, quindi, ricevuto dalla scrivente e nell'occasione il sig. Paradiso questi esponeva che gli interventi effettuati sull'incrocio fra le strade comunale e provinciale, seppur migliorativi, non avevano risolto i problemi relativi alla possibilità di accesso e di manovra dei mezzi pesanti diretti al fabbricato, precisando che l'unica soluzione sarebbe consistita nell'apertura di un varco di circa 3 metri dal piazzale sovrastante, attesa l'avvenuta rimozione della cabina ENEL e la presenza di un solo soggetto contro interessato nonché la disponibilità a realizzare i lavori a proprie spese.

Questa Prefettura si adoperava, quindi, a favorire una interlocuzione diretta con il Comune intesa ad una composizione bonaria e le parti, a mezzo dei propri legali e tecnici, si incontravano nei giorni successivi senza però raggiungere un'utile intesa.

La Sezione Polizia Stradale, all'esito di più sopralluoghi effettuati, progressivamente comunicati e tutti contestati dall'interessato, con relazione conclusiva datata 15.11.2014, ha riferito che "tenendo conto della peculiare conformazione critica dell'intersezione viaria oggetto della valutazione, non si ritengono sussistenti profili di pericolosità per la circolazione stradale tali da indurre l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti". Dalla predetta relazione risulta inoltre che nell'ultimo quinquennio nel tratto stradale in esame è stato rilevato un solo incidente con feriti.

Copia della relazione è stata inviata, ad ogni buon fine, anche alla Procura.

Questa Prefettura confermava per l'ennesima volta al Sig. Paradiso, con nota del 19.1.2015 di non poter legittimamente attivare, nel caso di specie, il potere sostitutivo, il sig. Paradiso con lettera aperta del 20.1.2015 tornava ancora ad insistere sulla propria vicenda prospettando "azioni più energiche per agire contro" la scrivente e, ancora, in data 18.2.2015 chiedeva un colloquio personale cui esplicitamente subordinava il ritiro di una denuncia presentata nei giorni precedenti nei confronti del prefetto per omissione di atti di ufficio.

Successivamente il Sig. Paradiso inviava nuovi esposti evidenziando che il tratto di strada comunale che conduce dalla strada provinciale al civico 75 di via Regina Elena, sede della sua



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento*

abitazione è occupata da immobili abusivi di privati.

Ricevuto per l'ennesima volta in Prefettura nell'aprile 2016 lamentava il persistere di pericolo nel punto in cui la strada comunale sulla quale affaccia la sua abitazione si immette sulla viabilità provinciale e sollecitava, quindi, la riapertura della vecchia strada Vallone San Nicola e riferiva, altresì, che in relazione al ripristino alla strada comunale sarebbero state emesse ordinanze comunali nei confronti di proprietari privati di immobili abusivi.

Con nota del 05.04.2016 lo scrivente richiamava l'attenzione del sindaco di Sant'Angelo a Cupolo in merito a quanto riferito dall'esponente e chiedeva notizie sul reale stato dei luoghi e sulle eventuali iniziative assunte, o allo studio, per il ripristino, ove ancora utile, della strada in argomento.

Il Sindaco del Comune suddetto con nota prot. nr. 4759 del 07.06.2016 comunicava l'avvenuta adozione di un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per interventi abusivi su suolo pubblico nr.2 del 06.02.2014 ed un'ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi nr.35 del 23.09.2015 precisando, altresì, che la predetta ordinanza n.2 era stata impugnata dai destinatari con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In data del 19.06.2016 il sig. Paradiso segnalava presunte illegalità commesse da amministratori e funzionari del Comune di Sant'Angelo a Cupolo con nota che veniva trasmessa dalla scrivente alla Procura della Repubblica in data 30.06.2016

In data 28.08.2017 l'esponente comunicava di aver presentato numerose denunce contro gli amministratori di Sant'Angelo a Cupolo per omissioni e falsità nei documenti dell'ente e chiedeva un'attività di controllo sull'operato degli stessi. La suddetta nota veniva trasmessa alla Procura della Repubblica per quanto di competenza e con successiva prefettizia n.31896 del 12.09.2017 veniva ribadita al Sig. Paradiso l'insussistenza, in merito alle problematiche segnalate, dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti al Prefetto dal D.Lgs. n.267/2000.

Il sig. Paradiso in data 23.02.2018 ha scritto nuovamente a questo ufficio riferendo che permane l'occupazione abusiva dell'opera presente sulla via Vallone San Nicola nonostante la sentenza del TAR Napoli n.04640/2016 pubblicata il 10.10.2016 di rigetto del ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di abbattimento e ripristino dei luoghi e che la struttura, seppure acquisita al patrimonio comunale, non risultava ancora demolita e faceva, altresì, riferimento ad irregolarità del PUC approvato dal Comune.

Con prefettizia prot. nr. 7480 del'1.03.2018, indirizzata alla Procura della Repubblica, la scrivente ha invitato il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo a fornire aggiornate notizie in merito alla mancata rimozione delle opere abusive e alle irregolarità del suddetto piano urbanistico comunale.

Con nota nr. 00026003 del 29.03.2018 il comune di Sant'Angelo a Cupolo, ha fornito riscontro alla prefettizia summenzionata chiarendo che l'ordinanza di ingiunzione della demolizione delle opere abusive era stata oggetto di impugnazione al TAR che, con la summenzionata sentenza nr.04640, aveva rigettato il ricorso e che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato tuttora pendente.

Il Sindaco ha, altresì, precisato che l'ufficio Tecnico non è a conoscenza di alcuna irregolarità nella procedura adottata nella redazione del piano urbanistico comunale di Sant'Angelo a Cupolo.

Da ultimo l'esponente con successiva nota del 03.04.2018 ha contestato le veridicità di quanto affermato dal comune di Sant'Angelo a Cupolo.



## *Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Benevento*

Nelle missive reiteratamente inviate dal Sig. Paradiso viene costantemente evidenziato che la scrivente avrebbe omesso di adottare ordinanza contingibile ed urgente ex art.54, comma 4, del citato decreto legislativo avendo l'obbligo di provvedere in luogo del Sindaco inadempiente per la mancata rimozione delle opere abusive.

In merito, giova evidenziare che, come da giurisprudenza consolidata, il potere sindacale di emanare siffatte ordinanze, in deroga alla normativa primaria e secondaria ma, tuttavia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento è destinato a regolare situazioni transitorie e richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l'incolumità pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.

La situazione di pericolo che consente all'organo monocratico l'esercizio del potere *extra ordinem* deve, quindi, presentare carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili, che si sostanziano nell'imposizione di prescrizioni di comportamento ovvero di obblighi di fare o non fare, a carico di terzi.

Esclusivamente nel caso di omessa adozione da parte del sindaco quale ufficiale di governo di un atto che, ricorrendo gli indefettibili presupposti che lo legittimano, avrebbe dovuto essere emanato, si radica nel Prefetto il potere di provvedere in veste sostitutiva a tutela della pubblica incolumità.

Orbene, nel caso di specie, le condizioni di pericolosità segnalate, peraltro dichiaratamente perduranti da circa 15 anni, non presentano caratteristiche tali da rendere necessario che si provveda con ordinanza contingibile ed urgente. E ciò è tanto più vero in quanto gli interventi sulla viabilità che il Sig. Paradiso reclama rientrano pacificamente nell'ordinaria attività programmatica e gestionale del comune stesso.

In assenza dei presupposti e delle condizioni per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente ex art.54 TUEL da parte del Sindaco, tanto più manca il fondamento fattuale e giuridico perchè il Prefetto legittimamente provveda in sostituzione dello stesso.

Da ultimo occorre far presente che la scrivente ed il Capo di Gabinetto pro-tempore sono state denunciate due volte dal sig. Paradiso ed in entrambi casi il Pubblico ministero ha disposto l'archiviazione. Avverso detti provvedimenti l'interessato ha proposto opposizione, decisa ancora una volta con provvedimento di archiviazione.

**IL PREFETTO**  
**(Galeone)**